

**STATUTO Csv Emilia Romagna Net degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato della  
Regione Emilia Romagna**

**ART.1**

E' costituita con durata illimitata l'associazione denominata "Csv Emilia Romagna Net - Coordinamento regionale degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Emilia Romagna" enunciabile brevemente "CSV Emilia Romagna Net" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile.

L'associazione ha lo scopo di creare occasioni di incontro, confronto, collaborazione e sinergia strutturata su attività di interesse comune tra i soggetti gestori dei Centri di Servizio del Volontariato (di seguito denominati con l'abbreviazione CSV) presenti nella Regione Emilia Romagna, nel rispetto dell'autonomia giuridico amministrativa di ciascuno di essi e della suddivisione delle competenze su base territoriale degli stessi.

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione si propone in particolare di:

- 1) Rappresentare il sistema degli Enti Gestori dei CSV nelle relazioni con i soggetti istituzionali regionali e/o nazionali, quali in particolare il Co.Ge., la Regione Emilia Romagna ed i soggetti rappresentativi e di coordinamento del volontariato regionale e/o nazionale (Consulte, Forum ecc.), fatta eccezione per le problematiche peculiari dei singoli Enti di gestione;
- 2) Facilitare e promuovere scambi tra gli Enti Gestori dei CSV, favorire la conoscenza dell'operato degli Enti Gestori dei CSV tra l'opinione pubblica e gli interlocutori istituzionali a livello regionale e/o nazionale;
- 3) Condividere strumenti e potenzialità e promuovere attività comuni a tutto il sistema regionale degli Enti Gestori dei Centri di Servizio del Volontariato
- 4) Produrre un bilancio consolidato del sistema CSV Emilia-Romagna e approfondire e Ottimizzare i livelli standard delle prestazioni e dei servizi erogati a livello territoriale mediante lo scambio di esperienze di conoscenze.

**ART.2**

La sede legale dell'associazione è fissata in Bologna, via Scipione dal Ferro 4. Il Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 6 potrà stabilire altre sedi o uffici operativi, ove lo ritenesse opportuno per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune potrà essere deliberata

dall'Assemblea senza la necessità delle maggioranze previste per la modifica statutaria.

L'associazione ha struttura democratica, non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.1.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite prestazioni svolte a titolo volontario.

Ai rappresentanti degli associati di cui agli artt. 5 e 6, in quanto volontari, può essere unicamente riconosciuto un rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento del ruolo.

### **ART.3**

L'associazione è aperta all'adesione di tutti gli Enti Gestori di Centri di Servizio per il Volontariato validamente costituiti e attivi sul territorio della regione Emilia Romagna e che abbiano conseguito il riconoscimento della personalità giuridica.

Ogni associazione socia conserva la propria autonomia giuridico patrimoniale. CSV Emilia Romagna Net non risponde delle obbligazioni assunte dagli enti soci, né ingerisce sulle scelte amministrative di loro competenza.

Per poter aderire all'associazione l'Ente Gestore dovrà al contempo essere rappresentativo, in quanto associazione di coordinamento di secondo livello, di associazioni di volontariato prevalentemente iscritte ai relativi registri e operanti sul territorio della regione Emilia Romagna.

Le domande di adesione all'associazione ed il recesso dalla stessa devono essere inoltrati, tramite il Presidente o comunque il legale rappresentante, munito di relativa delibera assembleare, al Consiglio Direttivo, che delibera sulla domanda di adesione, salvo mancata ratifica da parte dell'Assemblea. Il recesso non libera il socio dagli impegni precedentemente e regolarmente assunti.

L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari nonché per la perdita dei requisiti che ne hanno consentito l'iscrizione. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi consentendo facoltà di replica.

#### **ART.4**

Tutti i soci sono tenuti a:

- a) osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) versare le quote che dovessero essere fissate ai sensi di quanto previsto dall'art.7 dello Statuto.

Tutti i soci hanno diritto a:

- a) partecipare effettivamente all'attività dell'associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia, a proprie spese.

#### **ART.5**

L'Assemblea è composta da tutti i soci aderenti all'associazione e ad essa spettano:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b. la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti;
- c. la discussione e l'approvazione di eventuali proposte di regolamento;
- d. la delibera sulla esclusione dei soci;
- e. la delibera su eventuali altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

Ogni associazione socia è rappresentata in Assemblea da 3 (TRE) delegati.

Non è ammesso il voto per delega ad altre associazioni socie.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogni volta che lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei membri dell'associazione ne ravvisino l'opportunità. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione, con l'indicazione di ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti

L'assemblea decide a maggioranza semplice, salvo che per la modifica dello statuto dell'associazione per la quale è richiesta la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti e per lo scioglimento dell'associazione per il quale è richiesto il voto favorevole di 3/4 degli associati.

Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Ad ogni socio ne viene inviata copia a mezzo posta elettronica.

## **ART.6**

Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante designato di ogni Associazione socia, dura in carica due anni, ed ha i seguenti compiti:

- a. l'organizzazione e la gestione delle attività amministrative;
- b. l'attuazione delle delibere dell'assemblea;
- c. la redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- d. la predisposizione di periodiche rendicontazioni;
- e. l'ammissione di nuovi soci con le procedure stabilite dall'art 3.
- f. il disbrigo degli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tutta la durata del mandato, salvo revoca da parte dell'associazione designante.

L'Assemblea nomina tra i membri del Consiglio Direttivo un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione nominando nuovi membri.

Il Consiglio è convocato di regola ogni due mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione e contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

I verbali di ogni riunione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei suoi membri la delega a rappresentarlo in determinati atti in nome e per conto dell'associazione.

## **ART.7**

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a. beni mobili e immobili di proprietà della stessa;
- b. le eccedenze degli esercizi annuali;
- c. erogazioni, donazioni e lasciti a favore dell'associazione.

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- a. le quote annuali versate dai soci secondo i criteri e le modalità deliberate dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo;
- b. contributi pubblici e privati
- c. la gestione economica del patrimonio

## **ART.8**

L'associazione è rappresentata nei confronti dei terzi ed in giudizio dal Presidente, che durerà in carica per due anni; al Presidente spetta la firma, la rappresentanza legale, la convocazione e la determinazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Il Presidente potrà avvalersi di un eventuale responsabile amministrativo da lui stesso individuato d'intesa con il Consiglio Direttivo anche, se del caso, fra soggetti esterni al Consiglio Direttivo medesimo.

## **ART.9**

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, nomina un Revisore dei Conti che sia iscritto al Registro dei Revisori contabili.

Il Revisore dei Conti verificherà l'esatto adempimento delle norme contenute nel presente statuto, controllerà la copertura delle spese impegnate, verificherà la contabilità, i bilanci preventivo e consuntivo, predisponendo apposita relazione di accompagnamento.

Al Revisore potrà essere riconosciuto un compenso calcolato sulla base delle tariffe professionali.

**ART.10**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione devolve il proprio patrimonio agli Enti Gestori dei CSV soci in ragione delle quote versate in quanto organizzazioni di volontariato.

**ART.11**

Per ogni altra norma non prevista nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre leggi in materia di associazioni e comitati.